

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Provincia di BERGAMO



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 giugno 2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/1997, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di Nettezza Urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche:

a) - centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili;

b) - parti comuni del condominio di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1;

c) - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) - unità immobiliari che risultino non utilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce); unità immobiliari per le quali sia comprovato il mancato utilizzo assoluto delle utenze o per le quali l'utilizzo delle utenze sia talmente insignificante da far presumere la non utilizzabilità dei locali; il contribuente dovrà autocertificare all'inizio di ogni anno la sussistenza del requisito di cui sopra e dovrà produrre la documentazione giustificativa entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, a pena la decadenza del beneficio;

e) - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
FALEGNAMERIE.....	20
AUTOCARROZZERIE.....	20
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI.....	20
GOMMISTI.....	10
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO.....	10
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	10
ROSTICCERIE.....	10
PASTICCERIE.....	10
LAVANDERIE.....	10
VERNICIATURA.....	10
GALVANOTECNICI.....	10
FONDERIE.....	20
MARMISTA.....	20

Art. 5 bis

I rifiuti propri delle categorie economiche produttive, qualificati come speciali ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L. 128/98, vengono assimilati ai rifiuti urbani, e in quanto tali soggetti a tassazione, qualora rientranti in veste di rifiuti non pericolosi nell'elenco riportato dalla delibera interministeriale 27/84. Tab.1 - ALLEGATO A -

Art 5 ter - Agevolazioni speciali -

1) E' disposta l'esenzione:

- dei locali adibiti a caserma della Guardia di Finanza;
- dei locali adibiti a caserma dei Carabinieri;
- dei locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, compresi i locali destinati ad oratorio, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
- delle superfici occupate dal Pensionato Contessi;
- dei locali utilizzati dalle società a totale partecipazione del Comune di Costa Volpino.

1 bis) E' disposta la riduzione del 50% del tributo per gli esercizi di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel centro abitato delle frazioni Branico- Qualino- Flaccanico e Ceratello

2) Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell' art. 67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall' area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1.000 mt. o 1.500 mt. dalle isole ecologiche. Tale valore percentuale si riduce di due punti per ogni ulteriori 100 mt. di distanza.

3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti.

4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana e al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

6. Ai fini di cui sopra sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

7. L' interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto al comma 2.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Al fine dell'applicazione del tributo i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie:

- **1^ Categoria:** Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, comprese case coloniche e case sparse;
- **2^ Categoria:** Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, associazioni e istituzioni varie e simili, stazioni pubbliche e private (qualora non esentate ai sensi dell'art. 5 ter del presente regolamento), negozi e botteghe ad uso commerciale;
- **3^ Categoria:** Insedimenti industriali, commerciali e artigianali, pubbliche rimesse, depositi bagagli, distributori di carburante, studi artistici;
- **4^ Categoria:** Locali destinati a circoli, sale da convegno, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar;
- **5^ Categoria:** Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte, residences, villaggi turistici, teatri, cinematografi, scuole di ballo, aree adibite a sale da ballo all'aperto"
- **6^ Categoria:** Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, (qualora non esentati ai sensi dell'art. 5 ter del presente regolamento);
- **7^ Categoria:** Ospedali e istituti di cura pubblici e privati per rifiuti assimilabili a quelli urbani;
- **8^ Categoria:** Unità immobiliari pertinenziali destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione e iscritte nella categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) o C/7 (Tettoie chiuse o aperte).

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del servizio socio assistenziale, attestante la sopra indicata circostanza.

Art. 11 Riduzioni

1. *(Annullato con ordinanza Co.re.co atti n. 43213 del 11/09/1995)*

2. In caso di abitazione con unico occupante la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 10% nel caso di:

a) - agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione;

b) - locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per 1° esercizio dell'attività svolta;

c) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

d) - utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

e) - attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 Altre agevolazioni speciali

1. Possono fruire della riduzione del 20% della tariffa prevista le famiglie che praticano il compostaggio domestico nel rispetto delle prescrizioni di cui a specifico Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti. Di tale agevolazione si potrà beneficiare a partire dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

2. Sono previste sanzioni e l'immediata sospensione della riduzione di cui al regolamento sopracitato nel caso di mancato rispetto della metodologia prescritta.

3. In caso di sospensione dell'attività di compostaggio i titolari delle riduzioni sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al servizio tributi.

4. L'esenzione di cui ai punti 1 e 2 è concessa d'ufficio su segnalazione dei servizi comunali competenti.

Art. 13 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%;

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

➤ Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

➤ Il versamento della tassa non deve essere effettuato qualora l'importo del tributo dovuto per il periodo di occupazione sia inferiore a Euro 3,00 .

Art. 14 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell' art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) - l'indicazione del codice fiscale;

b) - cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) - per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) - la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) - la provenienza;

g) - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 340, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano nei gruppi A, B e C, la superficie di riferimento ai fini dell'applicazione della tassa non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98.

Art. 15 Decorrenza della Tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 e applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto legislativo stesso.

Art. 17 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 18 **Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 19 **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

ALLEGATO A

TAB. 1 – Rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività economiche assimilabili agli urbani.

- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata.
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet.
- Accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Paglie e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palpabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelli e similpelle.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni.
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- Materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili).
- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate.
- Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante verdure, ecc.) anche derivate dalle lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Supporti per l'informatica (toner, nastri ecc.).